



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario (relatore)
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 11 settembre 2025,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/6/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie, adottate nelle Adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di *"ulteriori forme di collaborazione"* tra Corte e autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la richiesta di parere della Centrale Unica di Committenza del Comune di Carrara - Comune capofila, trasmessa con nota del 6/08/2025 (*prot. n. SEZ-CON-TOS-SC-TOS-6253/2025*);

VISTA l'ordinanza n. 25/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, dott.ssa Anna Peta;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota del 6 agosto 2025 (*prot. n. SEZ-CON-TOS-SC-TOS-6253/2025*), trasmessa attraverso l'applicativo cd. *"Centrale pareri"*, lo *"Specializzato Amm.vo presso il Comune di Carrara (MS), U.O. Gare e Contratti"* ha formulato, per conto della Centrale Unica di Committenza di Carrara (Comune capofila), una richiesta di parere.

2. La menzionata richiesta, dopo aver richiamato in premessa l'art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., il relativo All. I. 10 al d.lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., nonché due pareri MIT (n. 2635 del 3 giugno 2024 e n. 3378 del 13 maggio 2025), formula un quesito concernente la base di calcolo dell'incentivo funzioni tecniche in relazione alle concessioni. In maggior dettaglio, esso recita: *"In particolare, posto che vada inserito nel quadro economico della concessione e a carico dell'Ente Concedente, se tale incentivo vada calcolato sul valore della concessione o sul canone concessorio posto a base di gara"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, ha innovato il sistema delle funzioni tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere alla magistratura contabile pareri in materia di contabilità pubblica.

La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell'Ente richiedente. La facoltà attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003; preliminarmente all'esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

2. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG). La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'Ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'Ente medesimo ed individuabile, di regola, per gli enti locali, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. Nel caso di specie la richiesta trasmessa deve, quindi, ritenersi inammissibile, in quanto formulata da un " *Specializzato Amm.vo presso il Comune di Carrara (MS), U.O. Gare e Contratti*", per conto della Centrale Unica di Committenza del Comune di Carrara (Comune capofila), in luogo dell'organo dotato della rappresentanza legale dell'Ente a ciò legittimato.

3. Va inoltre ricordato, sotto il profilo procedurale, che le richieste di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 vanno trasmesse alla Corte, di norma, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito nella Regione Toscana con l. r. n. 36 del 2000.

Da ultimo, questa Corte rammenta che, sotto il profilo oggettivo, ai fini del rispetto del corretto dialogo istituzionale e per consentire l'esercizio della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile, il quesito oggetto della richiesta deve essere formulato in modo esaustivo, individuando le specifiche parti delle disposizioni normative oggetto della richiesta ed esplicitando il dubbio interpretativo scaturente dalla relativa lettura.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.

DISPONE

la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Carrara.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 11 settembre 2025.

Il Relatore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2025.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)